

Fondo Nazionale di Garanzia

(Art. 15, Legge 2 gennaio 1991, n. 1)

Roma, 13 giugno 2016

A TUTTI GLI ADERENTI

Circolare n. 1/2016 ⁽¹⁾ – Base contributiva

La presente circolare, che sostituisce la Circolare n. 1/2013, regola le modalità di attuazione degli articoli 19, 20 e 21 dello Statuto e degli articoli 5 e 6 del Regolamento operativo.

1. Base contributiva

La base contributiva è costituita dagli aggregati definiti dall'art. 19 dello Statuto. La rilevazione e la comunicazione degli aggregati al Fondo si perfezionano con gli adempimenti previsti dai seguenti punti 1.1, 1.2 e 1.3.

1.1. Rilevazione degli aggregati

Negli aggregati che costituiscono la base contributiva:

1.1.1. vanno **inclusi**

- a) gli aggregati relativi ai “servizi e attività di investimento” definiti dall'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni (di seguito “TUF”), aventi ad oggetto:
 - gli “strumenti finanziari” definiti dall'art. 1, comma 2, del TUF;
 - gli “strumenti finanziari derivati” definiti dall'art. 1, comma 3, del TUF;
- b) gli aggregati relativi ai “servizi e attività di investimento” indicati alla precedente lett. a) prestati da succursali di soggetti aderenti al Fondo insediate in Stati membri dell'Unione europea (i crediti degli investitori nei loro confronti sono coperti dalla tutela del Fondo);
- c) gli aggregati relativi ai “servizi e attività di investimento” indicati alla precedente lett. a) prestati da soggetti aderenti al Fondo nei confronti di *tutti* gli investitori, persone fisiche e persone giuridiche, con l'esclusione dei soggetti di cui al successivo punto 1.1.2., lett. a);

1.1.2. vanno **esclusi**

- a) gli aggregati relativi ai “servizi e attività di investimento” prestati ai seguenti soggetti indicati dall'art. 28, comma 1, lett. a), b) e c), dello Statuto:
 - banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento, comunitarie ed extracomunitarie, società di gestione del risparmio, società di gestione UE, società fiduciarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;
 - enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
 - società appartenenti allo stesso “gruppo” del soggetto aderente, quale definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;
- b) gli aggregati relativi all'intermediazione di prodotti diversi dagli strumenti finanziari di cui al punto 1.1.1., lett. a).

./.

⁽¹⁾ Pubblicata sul *sito internet* del Fondo.

1.1.3. Nella prestazione dei “servizi e attività di investimento” definiti dall’art. 1, comma 5, lett. a) e b) del TUF, aventi ad oggetto “strumenti finanziari derivati”, i volumi oggetto di rilevazione sono costituiti:

- a) per gli “strumenti finanziari derivati”: dal relativo valore nominale/nozionale;
- b) per gli “strumenti finanziari derivati” su valute: dal prodotto della valuta per il tasso di cambio;
- c) per i contratti di opzione: dal prodotto delle quantità per il prezzo base.

In particolare.

Negoziazione per conto proprio

La base contributiva è costituita dalla sommatoria dei volumi intermediati (acquisti e vendite), in contropartita diretta e su ordini dei clienti, di strumenti finanziari di cui al punto 1.1.1., lett. a), tenendo presente che:

- i volumi intermediati vanno espressi al controvalore dell’operazione, considerando gli importi *contabilizzati*;
- nelle operazioni “*pronti contro termine*” (nella prestazione di “servizi e attività di investimento”), va considerato l’importo al quale l’operazione è stata contabilizzata “*a pronti*”.

I volumi intermediati vanno distinti nelle seguenti componenti:

azioni; obbligazioni; titoli di Stato e altri strumenti del mercato monetario; strumenti finanziari derivati.

Esecuzione di ordini per conto dei clienti

La base contributiva è costituita dai volumi intermediati e dai proventi lordi percepiti nella prestazione del “*servizio e attività di investimento*” definito dall’art. 1, comma 5, lett. b), del TUF.

Nel caso di esecuzione di ordine raccolto da *altro soggetto aderente al Fondo*, la base contributiva è costituita:

- a) per il soggetto che ha eseguito l’ordine: dai proventi lordi di propria pertinenza;
- b) per il soggetto che ha raccolto l’ordine: dai proventi lordi di propria pertinenza.

I volumi intermediati e i proventi lordi percepiti vanno distinti nelle seguenti componenti:

azioni; obbligazioni; titoli di Stato e altri strumenti del mercato monetario; strumenti finanziari derivati.

Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente

La base contributiva è costituita dai proventi lordi percepiti per la prestazione del “*servizio e attività di investimento*” definito dall’art. 1, comma 5, lett. c), del TUF, comprese le commissioni retrocesse dall’ente emittente.

Collocamento senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente

La base contributiva è costituita dai proventi lordi percepiti per la prestazione del “*servizio e attività di investimento*” definito dall’art. 1, comma 5, lett. c-bis), del TUF, comprese le commissioni retrocesse dall’ente emittente.

Gestione di portafogli

La base contributiva è costituita dai proventi lordi percepiti per la prestazione del “*servizio e attività di investimento*” definito dall’art. 1, comma 5, lett. d), del TUF.

Nel caso di delega della gestione ad *altro soggetto aderente al Fondo*, al fine di evitare duplicazioni:

- il soggetto delegante *deve includere* nella propria base contributiva l’intero importo delle commissioni percepite dalla clientela, senza dedurre la commissione versata al gestore delegato;
- il soggetto delegato *non deve includere* nella propria base contributiva i compensi percepiti per il servizio prestato per conto del soggetto delegante.

Ricezione e trasmissione di ordini

La base contributiva è costituita dai proventi lordi percepiti per la prestazione del “servizio e attività di investimento” definito dall’art. 1, comma 5, lett. e), del TUF.

Consulenza in materia di investimenti

La base contributiva è costituita dai proventi lordi percepiti per la prestazione del “servizio e attività di investimento” definito dall’art. 1, comma 5, lett. f), del TUF.

Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

La base contributiva è costituita dai proventi lordi percepiti per la prestazione del “servizio e attività di investimento” definito dall’art. 1, comma 5, lett. g), del TUF.

1.2. Inserimento degli aggregati in via telematica

a) Accesso all’Area riservata

- dalla Home page (www.fondonazionaledigaranzia.it) cliccare su: *menù di sinistra* → *Area riservata* → *Entra*;
- all’apertura della nuova pagina inserire le credenziali di autenticazione (**Codice di identificazione** e **Password**) e premere il tasto “*Entra*”.

b) Inserimento

- cliccare su: *menù di sinistra* → *Aggregati* → *Inserimento*;
- confermare l’anno di riferimento e premere il tasto “*Apri scheda*” per visualizzare il modulo che rappresenta la *scheda* di pertinenza;
- inserire i dati degli aggregati arrotondati all’unità di euro: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a 50 centesimi di euro;
- premere il tasto “*Conferma*” (parte superiore del modulo);
- a seguito delle suddette operazioni viene visualizzata una maschera riepilogativa con i dati inseriti;
- nel caso sia necessario apportare correzioni ai dati appena inseriti, premere il tasto “*Annulla*” (parte superiore del modulo) per tornare alla maschera di inserimento;
- per salvare i dati, una volta riscontrati come corretti, premere il tasto “*Invia*” (parte superiore del modulo);
- nella nuova maschera sono riportati i dati inseriti, il codice “*riferimento movimento*” attestante l’esecuzione dell’operazione e il tasto “*visualizza modulo PDF*”, il *file* che costituisce la *scheda* contenente gli importi degli aggregati, inseriti e salvati telematicamente.

c) Salvataggio/stampa della scheda

La *scheda* per l’invio al Fondo può essere salvata in formato elettronico (pdf) e/o stampata su supporto cartaceo, utilizzando la relativa funzione presente nel programma di visualizzazione (ved. punto 1.3.).

d) Modifica dei dati

Nel caso in cui si debbano modificare i dati salvati è necessario abilitare le correzioni cliccando su: *menù di sinistra* → *Aggregati* → *Modifica*, selezionare l’aggregato interessato, confermare la scelta e procedere ad un nuovo inserimento.

e) Storico aggregati

La funzione, presente su: *menù di sinistra* → *Aggregati* → *Storico*, consente di visualizzare gli aggregati costituenti la base contributiva trasmessa telematicamente, di stampare nuovamente la *scheda* o di salvarne una copia in formato elettronico (pdf).

f) Uscita dall’Area riservata

Selezionare la voce su: *menù di sinistra* → *Esci* per chiudere la pagina e uscire dall’*Area riservata*.

1.3. Comunicazione degli aggregati

*Gli aggregati vanno comunicati al Fondo mediante l'invio della **scheda** di cui al precedente punto 1.2., lett. c), generata dall'operazione di inserimento in via telematica degli aggregati.*

La **scheda** deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dalla società incaricata della revisione legale ⁽²⁾ che deve rilasciare l'attestazione della conformità dei dati alle scritture contabili e alle evidenze gestionali.

La **scheda**, corredata dell'attestazione di cui sopra, va inviata tramite posta elettronica certificata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, con firme digitali o autografe, entro **novanta** giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La **scheda**, corredata dell'attestazione di cui sopra, va inviata con le modalità ed entro i termini suddetti anche *nel caso di segnalazione degli aggregati pari a zero*.

Nel caso in cui la scheda venga inviata oltre il termine previsto, il contributo dovuto ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sarà calcolato sulla base degli aggregati relativi al precedente esercizio maggiorati del 10%, salvo conguaglio qualora i dati successivamente pervenuti risultassero di importo diverso, ferme le previsioni di cui agli artt. 6, comma 6, 24, comma 1, lett. a) e 27, comma 1, lett. c), dello Statuto.

2. Versamento del contributo ex art. 21 dello Statuto ed ex art. 6 del Regolamento operativo

- 2.1. Il contributo non può essere inferiore ad un importo equivalente al 50% del contributo richiesto a copertura delle spese di funzionamento, anche in caso di segnalazione di base contributiva pari a zero.
- 2.2. Il contributo va versato, mediante bonifico bancario con valuta per il Fondo, entro **trenta** giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fondo al soggetto aderente, tramite posta elettronica certificata o mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, dell'importo del contributo a suo carico. Nel caso di ritardato versamento oltre il termine suddetto, il contributo viene maggiorato nella misura del 5% per un ritardo contenuto entro i 30 giorni dal termine predetto. In caso di ritardo superiore a 30 giorni si applica la sanzione di cui all'art. 27, comma 1, lett. c), dello Statuto nella misura stabilita dall'art. 11 del Regolamento operativo.

Il Direttore

⁽²⁾ In alternativa dal Revisore legale/dal Collegio sindacale nei casi previsti dalla legge.